



Ordine dei Farmacisti della provincia di Potenza

Prot.202100146

Potenza, 18/03/2021

Iscritti Albo

LORO SEDI

Oggetto: **AGGIORNAMENTI SU ECM TRIENNIO 2020-2022**

In riferimento a precedenti circolari in tema di (ECM), che sono riepilogate in una apposita sezione del sito della Federazione www.fofi.it/inside.php?pagina=30, ti fornisco alcuni aggiornamenti :

ESENZIONE ECM PER I PROFESSIONISTI SANITARI IN PENSIONE

Come è noto il *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, al paragrafo 4.2, prevede che l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dallo stesso e le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale. In particolare, alla lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione, è individuata una specifica ipotesi di esenzione per i "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale".

Su tale presupposto, la CNFC, con la suddetta delibera, ha chiarito che in tale ipotesi rientrano coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, gli aventi diritto dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

In relazione alla riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della suddetta delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO(ECM)

Con riferimento al recupero del debito formativo, è stato ribadito che:
“Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è **prorogato alla data del 31 dicembre 2021.**”

CHIARIMENTI IN MATERIA DI RIDUZIONE, A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19, DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE

Come si ricorderà, l'articolo 5-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 ha previsto che, a seguito della pandemia da Covid-19, tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo di crisi sanitaria, **hanno diritto ad ottenere l'acquisizione automatica di un terzo dell'obbligo formativo triennale.**

In proposito, si informa che, nelle ultime riunioni della Commissione Nazionale, è stato discusso come tale previsione necessiti ancora di chiarimenti ministeriali o legislativi inerenti al coordinamento con l'art. 6, co. 2-ter, D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020, nonché inerenti a come debba avvenire il riconoscimento della riduzione di 1/3 e a come debba essere praticamente applicata e calcolata (con particolare riferimento all'attività del Co.Ge.A.P.S.).

Si fa riserva di riprendere tale tematica in una apposita circolare non appena verranno fornite le indicazioni ministeriali o normative in ordine alle modalità di applicazione della riduzione in questione.

Si ricorda infine a tutti i Colleghi che è sempre possibile verificare la propria situazione formativa, accedendo previa registrazione al sito gestione dell'anagrafica dei crediti ECM

<http://application.cogeaps.it/>

soltanto attraverso l'identità digitale SPID e CIE (Carta di identità elettronica)

In caso di mancato conseguimento dei crediti prescritti si invitano i Colleghi a provvedere a regolarizzare la propria posizione anche mediante l'istituto del recupero del debito formativo

La Presidente

(Dr.ssa Magda Cornacchione)
